

## A.C. 3208-B

### Ordine del giorno

#### Articolo 20

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021;

premesso che:

l'articolo 20 contiene i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti relative all'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci e persone, all'attività di trasporto su strada di merci e persone, alle violazioni e sanzioni afferenti alla predetta attività, nonché in materia di condizioni di lavoro dei conducenti;

considerato che:

in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006, i conducenti professionisti che effettuano trasporti occasionali di passeggeri con autobus sono soggetti alle stesse norme relative all'organizzazione di orario di lavoro e periodi di guida, di interruzioni e periodi di riposo degli autotrasportatori che effettuano il trasporto di merci;

tuttavia, tali norme non sempre sono adatte al settore del trasporto occasionale di persone, il quale molto spesso deve far fronte a specifiche esigenze dei conducenti di autobus e pullman nell'organizzazione dell'orario di lavoro;

la specificità operativa del settore del turismo in autobus deriva dalla sua elevata stagionalità, che prevede tour di diversa durata, anche in orario notturno e nei weekend. Vi sono pertanto in tale settore esigenze specifiche in termini di tempi di guida e di riposo per gli autisti professionisti. Ad esempio, gli autisti del turismo in autobus trascorrono molto meno tempo alla guida rispetto agli autotrasportatori poiché il lavoro richiede brevi periodi di guida interrotti da diverse pause, anche sulla base delle specifiche esigenze dei turisti trasportati;

valutato che:

La Commissione europea ha organizzato sul tema dal 23 novembre 2021 al 15 febbraio 2022 una consultazione pubblica il cui scopo era quello di verificare la conformità delle norme del regolamento (CE) n. 561/2006 alle peculiarità del settore del trasporto occasionale di passeggeri con autobus. La Commissione valuterà, sulla base degli esiti di tale consultazione, se proporrà misure per modificare il quadro regolatorio entro il quarto trimestre 2022;

il riconoscimento delle differenze intrinseche tra i servizi di trasporto merci e passeggeri su strada e un corretto adeguamento del quadro giuridico dell'UE alle specifiche esigenze degli autisti di autobus e pullman nel segmento turistico potrebbero risolvere una serie di problematiche riscontrate dalla Commissione europea e sintetizzabili in: elevati costi di regolazione, soprattutto per le compagnie più piccole; difficoltà nel garantire il rispetto del quadro regolatorio; differenziazioni normative fra gli operatori del trasporto passeggeri nazionale e internazionale; aumento dello stress lavorativo dei conducenti, per la difficoltà di conciliare le esigenze dei passeggeri e il rispetto delle regole, il che potrebbe mettere a rischio la sicurezza stradale;

al fine di tutelare la sicurezza del lavoratore e dei passeggeri, ad esempio potrebbe essere previsto normativamente l'obbligo del doppio autista a bordo nel caso di lavoro notturno; per venire incontro alle esigenze dei turisti, si potrebbe prevedere una deroga una tantum alle 15 ore di disponibilità giornaliera durante i tour di più giorni; si potrebbe estendere anche al singolo servizio occasionale di trasporto nazionale di passeggeri la cosiddetta “deroga di 12 giorni” già prevista per il singolo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri dall'articolo 8, paragrafo 6-bis del regolamento (CE) n. 561/2006 sopra richiamato;

impegna il Governo

a rappresentare, in sede europea, le specifiche esigenze del trasporto occasionale di passeggeri con autobus in relazione alle future proposte regolamentari inerenti i periodi di guida e di riposo per i conducenti di tale comparto.